



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA

**CONVENZIONE DIDATTICA TRA SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA E  
PER L'INSERIMENTO DELL'AZIENDA/ENTE NELLA RETE FORMATIVA DELLA  
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN  
DELLA FACOLTÀ DI**

**(struttura COLLEGATA – fuori Regione Lazio)**

L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in persona della Rettrice pro tempore prof.ssa Antonella Polimeni, nata a Roma il 06.10.1962, a quanto segue autorizzata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27.04.2017, in prosieguo denominata "Università"

E

l'Azienda/Ente  
con sede legale in

C.F. d'ora in poi denominata "Azienda/Ente", rappresentata/o da

nato/a a il  
per la carica domiciliato/a in

struttura accreditata con D.M. n. del e contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN)  
*(non compilare nel caso di struttura pubblica)*

**VISTO**

Il D.P.R. n. 382/1980 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica" e ss.mm.ii.;

L'art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 502/1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

Il D.Lgs. n. 368/1999 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,



98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE” e ss.mm.ii.;

Il D.M. n. 270/2004 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” e ss.mm.ii.;

Il D.I. MIUR-Ministero della Salute n. 68/2015 “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria” e ss.mm.ii.;

Il D.I. MIUR-Ministero della Salute n. 402/2017 “Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria” e ss.mm.ii.;

Il verbale n.            del            della Giunta di Facoltà di  
che su conforme proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione ha approvato la stipula della presente convenzione;

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### ART. 1 – Scopo della convenzione

Allo scopo di favorire la collaborazione tra l’Università e l’Azienda/Ente

per l’ampliamento della rete formativa della Scuola di Specializzazione in

l’Università si avvale delle strutture e dei dirigenti dell’Azienda/Ente per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti della suddetta Scuola.

### ART. 2 – Impegno delle parti

Per l’attuazione del rapporto di collaborazione di cui al precedente art. 1:

- a) l’Azienda/Ente dichiara di essere in possesso degli standard generali e specifici di qualità di cui all’allegato 1 del D.I. n. 402/2017 che ha definito gli standard e i requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione. Tale allegato si intende integralmente richiamato, ed è parte integrante del presente accordo;
- b) l’Azienda/Ente mette a disposizione dell’Università le proprie strutture (indicate nell’**Allegato A** quale parte integrante del presente accordo), ritenute dalle parti adeguate al fine di raggiungere o completare l’attività necessaria alla formazione degli



- specializzandi, così come definita al successivo art. 4, e si impegna a garantire l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo di cui all'art. 38, comma 2 del D.Lgs. n. 368/1999, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, e dallo stesso attribuito ai medici in formazione specialistica.
- c) l'Azienda/Ente dichiara che le strutture di cui al comma b) non fanno parte delle reti formative di altri Atenei;
  - d) l'Università e l'Azienda/Ente, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio Sanitario Regionale all'attività didattica;
  - e) l'Università può attribuire ai dirigenti dell'Azienda/Ente le funzioni di professore a contratto, a titolo gratuito, previa acquisizione del nulla osta dell'Azienda/Ente, per l'esperimento di compiti di formazione nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico della Scuola secondo la normativa vigente.

### **ART. 3 – Modalità di applicazione**

Le modalità di svolgimento delle attività di formazione, così come definite dal successivo art. 4, e le sedi delle stesse, vengono stabilite nel piano formativo individuale dello specializzando, deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio dell'anno accademico, in apposita seduta. Secondo il piano formativo, lo specializzando viene assegnato ai reparti dell'Azienda/Ente per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste. Durante tale periodo l'Azienda/Ente si impegna a consentire allo specializzando l'effettuazione di attività assistenziali in prima persona, con impegno del tutor a guidarne l'attività.

Il Responsabile della struttura interessata, dirigente dell'Unità Operativa o struttura assimilabile, presso cui viene effettuata la formazione è responsabile dell'attività svolta dallo specializzando ed è tenuto a documentarla.

### **ART. 4 – Formazione prevista per i medici specializzandi**

La formazione del medico specialista, ai sensi del D.Lgs. n. 368/1999, dell'art. 6 del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e del D.M. n. 68/2015, implica la partecipazione guidata o diretta alle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal medico responsabile della formazione.

L'attività degli specializzandi non deve essere utilizzata per sopperire a carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione



progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione. In ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, devono essere documentati, come previsto dal D. Lgs. n. 368/1999, dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firme del docente-tutore le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini dello specializzando.

#### **ART. 5 – Assicurazione**

Per quanto previsto dall'art. 41 del D. Lgs. n. 368/1999, l'Azienda/Ente provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione presso le strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

In conformità all' art. 10, comma 3, della Legge n. 24/2017, lo specializzando provvede alla stipula di un'assicurazione per gli eventi determinati da colpa grave. In caso di infortunio durante l'attività assistenziale, compreso l'infortunio in itinere, l'Azienda/Ente provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

#### **ART. 6 – Sorveglianza sanitaria**

Per quanto previsto dall'art. 41 del D.Lgs. n. 368/1999, l'Azienda/Ente assicura la sorveglianza sanitaria ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture.

L'Azienda/Ente si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al D.Lgs. n. 81/2008. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008, sono quelle dell'Azienda/Ente e vanno comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

#### **ART. 7 – Verifica della corretta applicazione della convenzione**

Il direttore della Scuola ed il responsabile della struttura interessata (dirigente dell'Unità Operativa o struttura assimilabile) vigilano sulla corretta applicazione della presente



convenzione e sul suo regolare svolgimento.

### **ART. 8 – Trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti interessati, in relazione alle attività previste nella presente convenzione e nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (*General Data Protection Regulation*, di seguito GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. I medici in formazione specialistica che accederanno alle strutture messe a disposizione dall'Azienda/Ente sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.

### **ART. 9 – Imposta di bollo**

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii., nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale da "Sapienza" Università di Roma, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 672/1972, come da autorizzazione n. 87826 del 10/11/2016. La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte 2<sup>a</sup> della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, ed eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

### **ART. 10 – Modifiche alla convenzione**

Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere preventivamente concordate e sottoposte all'esame degli organi deliberanti delle parti contraenti.

### **ART. 11 – Entrata in vigore e durata**

Il presente atto, sottoscritto con firma digitale, entra in vigore a partire dal giorno 1° novembre ed ha durata pari ad anni            con possibilità di rinnovo nelle medesime forme previste per la sua stipula.

**LA RETTRICE**

*Prof.ssa Antonella Polimeni*

**IL LEGALE**

**RAPPRESENTANTE**



## ALLEGATO A

### DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE

Si ricorda che l'atto convenzionale deve essere accompagnato da un allegato, parte integrante dell'accordo stesso, con la descrizione dettagliata e **comprensiva di codici NSIS** delle strutture (UOC, UOS, ecc.) e delle attrezzature (locali, arredi, strumenti) messe a disposizione dall'Azienda/Ente per le esigenze didattico-scientifiche della Scuola di Specializzazione oggetto di convenzione.



## ALLEGATO B

**Atto di formale impegno degli organismi che hanno la disponibilità delle strutture non universitarie coinvolte nella formazione ed inserite nella rete formativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera D del D.I. n. 402/2017.**

L'Azienda/Ente

manifesta il proprio impegno formale:

- al rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale;
- all'accettazione dei controlli dell'Osservatorio nazionale e regionale;
- al rispetto del CCNL di riferimento per il personale dipendente e della normativa relativa alle altre forme contrattuali;
- al rispetto, con riguardo al personale dipendente ed in formazione, della normativa in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza sul lavoro e sui disabili;
- al rispetto della programmazione formativa della Scuola di Specializzazione, come deliberato dal relativo Consiglio di Scuola;
- alla garanzia che la tipologia, il volume e gli esiti delle attività assistenziali e sanitarie della struttura da accreditare siano adeguate agli standard e ai requisiti previsti per le singole Scuole di Specializzazione; *(solo per convenzioni per attività assistenziale)*
- alla garanzia, per la singola Scuola di Specializzazione, ove previsto, dell'utilizzo di un numero adeguato di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali dedicati alla formazione; *(solo per convenzioni per attività assistenziale)*
- alla garanzia che la dotazione sanitaria ed assistenziale della singola Scuola di Specializzazione non concorra alla costituzione di altre Scuole della medesima tipologia di altri Atenei.

**FIRMA**